



Istanza dell'atleta Medico Alessandra per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Nike Volley Lecce A.S.D. (cod. Fipav 15.076.0457)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Carlo Maione | Vice Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente |
| • Not. Nicola Prisco | Componente |
| • Avv. Luigi Pasciari | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, ritenuta l'istanza ammissibile e procedibile, dichiarata la contumacia il sodalizio.

Premesso che

L'atleta, con istanza regolarmente notificata all'A.S.D. Nike Volley Lecce, sodalizio vincolante, susseguente alla costituzione in mora, con la quale chiedeva lo svincolo per disinteresse societario concretizzatosi nella omessa convocazione per la stagione agonistica 2018-19 e per omessa visita medica;

altresì, per incompatibilità ambientale conseguente ad un procedimento svoltosi innanzi alla Procura Federale della FIPAV definito con un "non luogo a sanzione nei confronti dell'atleta Alessandra Medico", ribadiva la richiesta di svincolo per giusta causa a questa Commissione.

Nessuno si è costituito per il sodalizio Nike Volley Lecce A.S.D..

È principio ormai pacifico che all'atto del rinnovo del tesseramento, il sodalizio vincolante deve essere in possesso di valido certificato medico che attesti l'idoneità dell'atleta a svolgere l'attività sportiva agonistica.

La mancata sottoposizione a visita medica o la mancata esistenza di idonea certificazione medica impedisce il tesseramento/rinnovo dell'atleta con la sola eccezione in cui sia l'atleta a sottrarsi alla visita medica; in tal caso, la società vincolante può chiedere la sospensione dell'omologa in attesa che venga effettuata la detta visita medica e in tale lasso di tempo l'atleta non può legittimamente chiedere lo svincolo.

Va ancora precisato che la certificazione in ordine alla visita medica può anche non essere formalmente prodotta all'atto del tesseramento/rinnovo, in quanto il presidente del sodalizio vincolante, che deve effettuare la richiesta, si assume la responsabilità dell'esistenza di tale certificazione.

A seguito di tali precisazioni, che cristallizzano l'istituto della certificazione medica nell'ambito del rinnovo del tesseramento ai fini del vincolo dell'atleta alla società, è pacifico che nella fattispecie



sottoposta a questa Commissione, l'inesistenza della certificazione medica o la mancata sottoposizione o la mancata richiesta della sottoposizione dell'atleta alla visita medica, comporta l'impossibilità del sodalizio a rinnovare il tesseramento dell'atleta e di conseguenza comporta per la Commissione l'accoglimento dell'istanza di svincolo per giusta causa proposta dall'atleta per il manifesto disinteresse del sodalizio.

A completamento dell'exkursus motivazionale, va ancora precisato che la mancata costituzione del sodalizio Nike Volley Lecce A.S.D. nel presente procedimento e di conseguenza la mancata contestazione di quanto assunto dall'atleta sia nella costituzione in mora sia nell'istanza di svincolo rende palese che nessuna certificazione medica era ed è in possesso del sodalizio successivamente alla scadenza dell'unico certificato medico esibito e prodotto negli atti dall'atleta e che ha come data di scadenza il 26.04.2018.

L'accertamento dell'inesistenza della documentazione medica assorbe ogni altro motivo dell'istanza.

Ritiene, inoltre, la Commissione che, stante la responsabilità che la società assume innanzi all'Ufficio Tesseramento in ordine all'esistenza di un'ideale certificazione medica ai fini del tesseramento/rinnovo, il sodalizio vada deferito d'ufficio alla Procura Federale per gli accertamenti e le sanzioni del caso.

P.Q.M.

La Commissione, ai sensi dell'art. 35 del R.A.T., ritenuta sussistente la giusta causa per disinteresse della società, accoglie l'istanza proposta dall'atleta Medico Alessandra e, per l'effetto, dispone lo scioglimento del vincolo in via coattiva che lega l'atleta al sodalizio Nike Volley Lecce A.S.D.; manda gli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti e sanzioni del caso; dispone, infine, la restituzione della tassa versata dall'atleta istante.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO PROVVEDIMENTO E MOTIVAZIONE 19 gennaio 2019

***F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria***

Avv. Augusto Mattiello